



FÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY
FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY
SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND
SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION
Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF)

Statuto

Valevole dal 3 dicembre 2016

TITOLO I : Generalità

Nome	<u>Art. 1 :</u>	La "Federazione Svizzera Inline Hockey (FSIH)" è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.
Sede	<u>Art. 2 :</u>	La sede della FSIH coincide con l'indirizzo del presidente.
Pari opportunità	<u>Art. 3 :</u>	Salvo eccezioni risultanti dal contesto, i termini che designano le persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.
Affiliazione	<u>Art. 4 :</u>	<ol style="list-style-type: none">¹ L'associazione è membro della Federazione Internazionale Inline Skater Hockey (IISHF) e di Swiss Olympic.² L'assemblea generale può decidere l'affiliazione ad altre organizzazioni, qualora vi trovi un interesse nello spirito del loro statuto.³ L'associazione, i propri membri e i propri organi, riconoscono pienamente e in ogni momento lo statuto e i regolamenti dell'IISHF.
Finalità	<u>Art. 5 :</u>	<ol style="list-style-type: none">¹ L'associazione ha come finalità l'organizzazione, lo sviluppo e la direzione dello sport dell'inline skater hockey in Svizzera.² Essa incoraggia l'attività sportiva, in particolare dei giovani, nell'ambito dello sport per tutti e dello sport d'élite, contribuendo così al buon equilibrio della persona umana.³ L'associazione si impegna a favore di uno sport sano e rispettoso, in uno spirito leale. Come i suoi organi ed i suoi membri, essa mostra l'esempio sul piano del fair-play, trattando con rispetto sia i suoi partner che i suoi contraddittori. Agisce e comunica in maniera trasparente. Riconosce e applica la "Carta etica nello Sport Svizzero" e diffonde i principi etici tra i propri membri.⁴ L'associazione regola i rapporti tra i propri membri e rappresenta gli interessi comuni presso altre istanze in Svizzera e all'estero.
Neutralità	<u>Art. 6 :</u>	<ol style="list-style-type: none">¹ L'associazione è neutra dal punto di vista politico, linguistico, razziale e confessionale.² L'associazione non persegue scopi economici. Prende le disposizioni necessarie al fine di assicurare gli introiti necessari a finanziare le proprie attività, ma non ha come obiettivo la creazione di un capitale destinato ad altri fini.
Doping	<u>Art. 7 :</u>	Il doping è vietato. I regolamenti di Swiss Olympic in materia di doping sono applicabili a tutti i giocatori titolari di una tessera rilasciata dalla FSIH.
Lingua ufficiale	<u>Art. 8 :</u>	La lingua ufficiale è il francese. Le altre lingue nazionali sono considerate di comunicazione.
Termini	<u>Art. 9 :</u>	<ol style="list-style-type: none">¹ Il timbro postale è determinante per la valutazione dei termini previsti nel presente statuto, nei regolamenti e nelle direttive.² Per il calcolo delle scadenze non si considerano i giorni festivi federali, i sabati, le domeniche e il giorno a partire dal quale inizia a decorrere un termine.
Scioglimento	<u>Art. 10 :</u>	Lo scioglimento dell'associazione si può proporre solo ad un'assemblea straordinaria convocata esclusivamente a tale scopo.

Liquidazione **Art. 11 :** Il comitato prepara la liquidazione e presenta un rapporto e una proposta di resoconto finale all'assemblea generale. Tutto il capitale sociale sussistente sarà dato in custodia a Swiss Olympic per essere in seguito messo a disposizione di una nuova federazione che potrebbe costituirsi, a condizioni che essa sia conforme agli articoli 1 e 5 di questi statuti.

TITOLO II : Membri

- Identità** **Art. 12 :** ¹ I membri dell'associazione sono :
1. i club di inline e/o skater hockey affiliati ;
 2. le associazioni cantonali ;
 3. le associazioni regionali.
- ² I membri si impegnano a rispettare lo statuto e le altre direttive dell'associazione e a riconoscerne il carattere obbligatorio ed esclusivo. In qualsiasi circostanza salvaguarderanno la buona fama e gli interessi dell'associazione.
- ³ Nessun membro dell'associazione può essere affiliato ad un'altra federazione svizzera di inline e/o skater hockey.
- ⁴ Una società straniera, il cui paese confina con la Svizzera, può essere affiliata alla FSIH in base alle disposizioni contenute nel Regolamento Partite e Campionato.
- Ammissione** **Art. 13 :** ¹ Per l'ammissione, un club deve presentare una domanda scritta all'associazione, accompagnandola ad una copia firmata del proprio statuto e all'autorizzazione dimostrata di giocare su un terreno adeguato.
- ² Il comitato dell'associazione esamina la domanda e prende una decisione provvisoria che deve essere interinata in seno alla successiva assemblea generale. Una domanda di ammissione può essere rifiutata solo se motivata.
- ³ I nuovi membri debuttano con l'insieme delle loro squadre in tutte le classi di gioco della lega più bassa. Il comitato può fare eccezioni fino alla successiva assemblea generale che deve deliberare su tali casi.
- Dimissioni** **Art. 14 :** ¹ Ogni membro può uscire dall'associazione mediante dimissioni scritte presentate al comitato, il quale le può accettare solo allorché il membro abbia adempiuto a tutti i propri obblighi verso l'associazione.
- ² Due o più membri possono effettuare una fusione. È competenza del comitato convalidare la fusione se tutte le condizioni necessarie sono rispettate.
- Esclusione e fusioni** **Art. 15 :** ¹ I membri che contravvengono gravemente lo statuto, i regolamenti, le direttive o le decisioni o, ancora, che recano grave danno alla reputazione dell'associazione e/o all'inline skater hockey in Svizzera, possono essere esclusi da parte dell'assemblea generale.
- ² In caso di emergenza, il comitato può sospendere un membro o un collaboratore ufficiale dell'associazione con effetto immediato, in attesa che l'assemblea deliberi sulla sua esclusione.

- Fine dei diritti e degli obblighi** **Art. 16 :** ¹ Tutti i diritti e gli obblighi inerenti la qualità di membro cessano con le dimissioni o l'esclusione, con riserva delle disposizioni previste dall'art. 15.
- ² È escluso qualsiasi diritto personale dei membri sugli averi sociali della società.
- Riammissione** **Art. 17 :** Per essere riammesso nell'associazione dopo le dimissioni o l'esclusione, il candidato deve sottostare alle disposizioni che regolano le ammissioni e adempiere a eventuali obblighi finanziari arretrati.

TITOLO III : Organi dell'associazione

- Enumerazione** **Art. 18 :** Gli organi dell'associazione sono i seguenti :
1. organo legislativo :
 - l'assemblea generale.
 2. organi esecutivi :
 - il comitato ;
 - i dipartimenti.
 3. organi giuridici :
 - la commissione disciplinare ;
 - la commissione ricorsi ;
 - il tribunale arbitrale dello sport (TAS).
 4. organi di controllo :
 - i revisori.
 5. commissioni :
 - la commissione consultiva permanente « lega nazionale ».
- Durata del mandato** **Art. 29 :** A meno che altre condizioni lo specificino espressamente, la durata del mandato di tutti gli organi è di due anni.
- Rieleggibilità** **Art. 20 :** Tutte i soggetti che svolgono una funzione in un organo sono rieleggibili.
- Eleggibilità** **Art. 21 :** ¹ I soggetti che assumono una funzione dirigente a livello di membri dell'associazione non sono eleggibili in seno agli organi esecutivi e giuridici.
- ² Si può derogare al comma 1, in caso di flagrante mancanza di candidati a un posto da assegnare in seno all'associazione. In tal caso, l'assemblea ne sarà avvisata prima del voto.
- Responsabilità** **Art. 22 :** Il patrimonio dell'associazione risponde solo degli impegni di quest'ultima. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci; rimane riservata la responsabilità personale degli organi che agiscono per la società ai sensi dell'art. 55 comma 3 del CCS e la responsabilità di un socio per qualsiasi danno abbia egli causato all'associazione in modo intenzionale o per negligenza grave.

TITOLO IV : Organi legislativi

- Assemblea generale**
1. definizione
- Art. 23 :** L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, la cui direzione spetta al presidente o al vice-presidente.
2. composizione
- Art. 24 :** 1 L'assemblea generale è composta dai club di inline e/o skater hockey affiliati alla FSIH.
- 2 I rappresentanti delle associazioni cantonali e regionali sono invitati in qualità di uditori.
3. competenze
- Art. 25 :** L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione e dispone delle seguenti competenze :
1. approvare il verbale dell'ultima assemblea generale ;
 2. adottare e modificare lo statuto, i regolamenti ;
 3. approvare i conti di esercizio ;
 4. esonerare gli organi dell'associazione ;
 5. procedere alle elezioni degli organi dell'associazione ;
 6. approvare le proposte dei membri e degli altri organi dell'associazione ;
 7. fissare le quote e approvare il budget (bilancio provvisorio) ;
 8. decidere le esclusioni ;
 9. pronunciarsi su tutti gli altri punti previsti nell'ordine del giorno ;
 10. decidere lo scioglimento della società e la liquidazione del patrimonio ;
 11. pronunciarsi sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dal presente statuto.
4. funzionamento
- Art. 26 :** 1 Il presidente propone gli scrutatori, l'assemblea li elegge.
- 2 Non si possono prendere decisioni che esulano dall'ordine del giorno.
5. verbale
- Art. 27 :** 1 Il verbale dell'assemblea generale deve essere redatto e presentato ai membri entro un termine di quattro settimane.
- 2 Il verbale si considera adottato se non viene formulata alcuna opposizione – scritta e motivata – nelle due settimane che ne seguono il ricevimento.
6. diritto di voto
- Art. 28 :** 1 Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 punto 1, ogni membro ha diritto a un voto e può essere rappresentato da due delegati al massimo.
- 2 È escluso il voto per procura e per corrispondenza.
7. quorum
- Art. 29 :** L'assemblea convocata conformemente allo statuto può deliberare in modo valido a prescindere dal numero di membri presenti.
8. maggioranza votazioni
- Art. 30 :** 1 Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti rappresentati.
- 2 Le votazioni si svolgono ad alzata di mano.
- 3 In caso di parità di voti, la proposta è respinta.
- 4 Se più proposte della stessa materia sono sottoposte al voto, decide la maggioranza assoluta. Se non la si raggiunge, si svolge una seconda votazione a maggioranza relativa. Le astensioni non rientrano nel calcolo della maggioranza assoluta.



9. *maggioranza elezioni* **Art. 31 :** 1 Le elezioni si svolgono ad alzata di mano, salvo che l'assemblea opti per la scheda segreta.
- 2 La maggioranza assoluta decide al primo turno, la maggioranza relativa al secondo. Le astensioni (scheda bianca o nulla) non rientrano nel calcolo della maggioranza.
- 3 In caso di parità si tira a sorte.
10. *maggioranza qualificata* **Art. 32 :** 1 La maggioranza di tre quarti dei voti presenti è necessaria per:
1. modificare lo statuto ;
 2. escludere un membro ;
 3. sciogliere l'associazione.
11. *esercizio* **Art. 33 :** L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
12. *data dell'assemblea generale* **Art. 34 :** L'assemblea generale ha luogo ogni anno nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio.
13. *convocazione* **Art. 35 :** 1 La convocazione dell'assemblea generale è redatta in forma scritta dal comitato 30 giorni prima della data fissata per la riunione. In essa occorre precisare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
14. *proposte dei membri* **Art. 36 :** 1 Si possono presentare proposte nell'ambito della successiva assemblea generale ordinaria, se sono firmate da almeno il 10% dei membri ai sensi dell'articolo 12 comma 1 punto 1. Esse devono figurare all'ordine del giorno, qualora siano state inviate al comitato tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
- 2 Esse saranno inviate ai membri, accompagnate da un commento del comitato, al massimo un mese prima della successiva assemblea generale ordinaria.
15. *proposte del comitato* **Art. 37 :** 1 Le proposte del comitato, in particolare le modifiche dello statuto e dei regolamenti, devono pervenire ai membri al massimo un mese prima della successiva assemblea generale ordinaria.
- 2 Le proposte che influiscono in modo considerevole sullo svolgimento del campionato, devono essere decise al massimo entro il 30 giugno dell'anno precedente.
16. *assemblea straordinaria* **Art. 38 :** Un'assemblea straordinaria può essere richiesta da:
1. il comitato ;
 2. un quinto dei membri aventi diritto al voto ;
 3. i revisori ;
- precisando i punti che dovranno figurare all'ordine del giorno.



TITOLO V : Organi esecutivi

Comitato		
<i>1. composizione</i>	<u>Art. 39 :</u>	Il comitato è composto da nove a dodici membri.
<i>2. durata del mandato</i>	<u>Art. 40 :</u>	I membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale per due anni.
<i>3. capitolato d'oneri</i>	<u>Art. 41 :</u>	Il comitato distribuisce i compiti e le competenze ai propri membri. A tal fine elabora un capitolato d'oneri per ogni dipartimento.
<i>4. competenze</i>	<u>Art. 42 :</u>	<p>Il comitato è competente per tutto ciò che non tocca a un altro organo, in particolare :</p> <ol style="list-style-type: none">1. la direzione generale dell'associazione, nella misura in cui la competenza non è espressamente devoluta all'assemblea generale ;2. la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi, in particolare presso la Federazione Internazionale Inline Skater Hockey e presso Swiss Olympic ;3. la convocazione dell'assemblea generale ;4. l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale ;5. la sospensione dei membri ;6. l'elaborazione dello statuto, dei regolamenti ;7. la modifica e l'adozione di direttive ;8. la nomina e la revoca delle commissioni istituite dal comitato ;9. la promulgazione di ordinanze urgenti ;10. l'approvazione dello statuto da parte dei membri ;11. il controllo di altri organi esecutivi ;12. il controllo del rispetto dello statuto, dei regolamenti, delle direttive ;13. le decisioni sull'apertura di un procedimento, sul ritiro e sull'accettazione di querele, sulla conclusione di transazioni ;14. al di fuori del budget (bilancio provvisorio), le competenze del comitato in materia finanziaria sono limitate a un montante equivalente a un totale annuo del 10% del budget (bilancio provvisorio).
<i>5. maggioranza</i>	<u>Art: 43 :</u>	<p>¹ Il comitato può deliberare in modo valido in presenza della maggioranza dei propri membri. Prende decisioni e procede alle elezioni a maggioranza dei membri presenti. Il presidente vota e il suo voto è determinante in caso di parità di voti.</p> <p>² Se necessario, è possibile prendere una decisione tramite consultazione a maggioranza dei membri del comitato.</p>
<i>6. convocazione</i>	<u>Art. 44 :</u>	Il comitato si riunisce ogni volta che lo richiedono le circostanze o su richiesta di uno dei propri membri, di un revisore o di un responsabile di un dipartimento istituito dall'assemblea generale.
<i>7. ordinanza urgente</i>	<u>Art. 45 :</u>	In caso di emergenza dimostrata, il comitato è autorizzato a promulgare ordinanze urgenti su materie di competenza dell'assemblea generale. Tali ordinanze rimangono in vigore solo se approvate dalla successiva assemblea generale.
<i>8. verbale</i>	<u>Art. 46 :</u>	Le sedute del comitato sono oggetto di un verbale che, al momento dell'approvazione, deve essere firmato da chi lo ha stilato e dal presidente.



Dipartimenti <i>1. costituzione</i>	Art. 47 :	<p>Il comitato, secondo le necessità, si organizza in dipartimenti. In ogni caso ci devono essere almeno :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un dipartimento delle finanze ; • un dipartimento tecnico ; • un dipartimento arbitrale ; • un dipartimento sport élite ; • una commissione disciplinare. <p>Tali dipartimenti sono diretti da membri eletti dall'assemblea generale e costituiscono parte integrante del comitato.</p>
<i>2. dipartimento tecnico</i>	Art. 48 :	<p>¹ Il dipartimento tecnico è responsabile della pianificazione e dello svolgimento del campionato.</p> <p>² Le sue competenze figurano nel regolamento che deve essere approvato dall'assemblea generale.</p>
<i>3. dipartimento arbitrale</i>	Art. 49 :	<p>¹ Il dipartimento arbitrale è responsabile dell'organizzazione generale dell'arbitro e dell'applicazione uniforme delle regole di gioco nell'ambito dell'associazione.</p> <p>² Le sue competenze figurano nel regolamento che deve essere approvato dall'assemblea generale.</p>

TITOLO VI : Organi disciplinari e giuridici

Generalità <i>1. ricsuzione</i>	Art. 50 :	Ogni responsabile è ricsuabile se sussistono fatti di natura tale da mettere in dubbio la sua oggettività e la sua imparzialità.
<i>2. diritto a essere ascoltato</i>	Art. 51 :	Il diritto a essere ascoltato è garantito. Ogni giudizio deve essere motivato e deve indicare le possibilità di ricorso e i relativi termini. La violazione di tali principi comporta la nullità del giudizio.
<i>3. trasmissione</i>	Art. 52 :	Il ricorso o il protesto indirizzato a una giurisdizione non competente viene trasmesso d'ufficio, da quest'ultima, alla giurisdizione competente.
Commissione disciplinare	Art. 53 :	¹ La commissione disciplinare interviene in prima istanza sulle controversie nate dall'applicazione delle regole di gioco.
Comitato	Art. 54 :	¹ Il comitato interviene in prima istanza sulle liti scaturite dall'applicazione delle regole interne dell'associazione.
Commissione ricorsi	Art. 55 :	La commissione ricorsi interviene sui ricorsi contro le decisioni prese dalla commissione disciplinare o dal comitato.
TAS	Art. 56 :	<p>¹ Le decisioni della commissione ricorsi possono essere oggetto di ricorso presso il Tribunale arbitrale sportivo alle condizioni fissate da quest'ultimo.</p> <p>² L'associazione, i propri membri e i propri organi, riconoscono come definitive le decisioni del Tribunale arbitrale sportivo di Losanna.</p>



TITOLO VII : Organi di controllo

- Revisori**
1. composizione **Art. 57 :** L'assemblea generale nomina due revisori e un supplente. Sussiste la possibilità di affidare tale compito a un organismo professionale, non membro dell'associazione, sempre che l'assemblea generale opti per tale soluzione.
- 2. funzioni* **Art. 58 :** I revisori sono tenuti a verificare la contabilità della società e a presentare un rapporto scritto all'assemblea generale.
- 3. durata del mandato* **Art. 59 :** I revisori sono nominati per un anno e possono essere rieletti.

TITOLO VIII : Commissioni

- Commissioni provvisorie**
1. consultazione **Art. 60 :** Il comitato può istituire delle commissioni provvisorie in settori specifici, al fine di facilitarne l'organizzazione del lavoro.
- 2. composizione* **Art. 61 :** Per prendere una decisione, il comitato consulta la commissione competente o le commissioni competenti nel settore in questione.
- 3. funzione* **Art. 62 :** Il comitato nomina i membri delle commissioni provvisorie. Il loro mandato deve essere rinnovato all'inizio di ogni esercizio.
- 4. rapporti* **Art. 63 :** Le commissioni esercitano la loro attività in modo indipendente, nell'ambito del capitolato d'oneri definito dal comitato.
- 5. rapporti* **Art. 64 :** Il comitato può chiedere conto in qualsiasi momento delle attività delle commissioni. Nel mese seguente alla chiusura d'esercizio, le commissioni fanno rapporto scritto al comitato sulle loro attività durante l'esercizio.
- Commissioni permanenti**
1. organizzazione **Art. 65 :** L'assemblea generale può istituire delle commissioni permanenti in settori specifici.
- 2. organizzazione* **Art. 66 :** Le commissioni permanenti si organizzano autonomamente. I regolamenti delle commissioni sono votati dall'assemblea generale.
- 3. funzione* **Art. 67 :** Le commissioni permanenti sono organi consultivi a disposizione del comitato. Esercitano la loro attività in modo indipendente. Possono formulare proposte al comitato stesso entro i termini statutari e il comitato sottoporrà tali proposte all'Assemblea generale.
- 4. rapporti* **Art. 68 :** Le commissioni permanenti possono essere rinnovate all'inizio di ogni esercizio. Il loro mandato deve essere rinnovato all'inizio di ogni esercizio.
- 5. rapporti* **Art. 69 :** Il comitato può chiedere conto in qualsiasi momento delle attività delle commissioni. Nel mese seguente alla chiusura d'esercizio, le commissioni fanno rapporto scritto al comitato sulle loro attività durante l'esercizio.



TITOLO IX : Risorse

- Origine** Art. 68 : Le risorse dell'associazione provengono :
1. da entrate per l'elaborazione delle tessere dei giocatori ;
 2. da donazioni e lasciti ;
 3. da sponsorizzazioni ;
 4. da contributi di enti pubblici ;
 5. da proventi di azioni esterne ;
 6. da interessi sul capitale dell'associazione ;
 7. da ammende e sanzioni finanziarie previste nei regolamenti e nelle direttive ;
 8. da quote dei membri e tasse varie.
- Contabilità** Art. 69 : Il responsabile del dipartimento delle finanze amministra le finanze della FSIH secondo le modalità definite nel suo capitolato d'oneri.

TITOLO X : Disposizioni finali

- Versione facente fede** Art. 70 : In caso di litigio fa fede lo statuto in lingua francese.
- Entrata in vigore** Art. 71 : Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 3 dicembre 2016. Esso sostituisce il precedente del 5 marzo 2016.

A nome dell'assemblea generale

Buochs, 3 dicembre 2016

Presidente :
Ueli Strüby

Segretaria :
France Richard